



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  
FERRARA**

**BANDO VOUCHER A SOSTEGNO  
DELL'OCCUPAZIONE E DELLA FORMAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE  
anno 2021**

## ARTICOLO 1 – FINALITA'

- 1 La Camera di Commercio di Ferrara, per contenere la crisi occupazionale causata dall'emergenza sanitaria ed economica derivata dalla diffusione del COVID 19, promuove una misura straordinaria dedicata a supportare le Micro Piccole Medie Imprese (MPMI) del territorio che, al fine di garantire la continuità e lo sviluppo dell'attività produttiva, intendono assumere lavoratori, in particolare giovani e donne quali categorie fragili e maggiormente esposte alle conseguenze generate dalla crisi.
- 2 Tale misura vuole essere uno strumento efficace per favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro e per contrastare l'aumento nella provincia di Ferrara dei giovani tra i 15 e il 29 anni disoccupati o inattivi. La misura si propone di essere, inoltre, il rafforzamento del rapporto scuola-lavoro e università-lavoro.
- 3 Il presente bando si inserisce nell'ambito delle funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università lavoro, oltre che di formazione e di certificazione delle competenze, attribuite alle Camere di Commercio dalla legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016.
- 4 Il sostegno consiste in contributi a fondo perduto sotto forma di voucher. I contributi verranno erogati a norma dell'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ("Ristori") convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto rientranti fra le misure legate all'emergenza COVID-19.

## ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

- 1 I voucher saranno concessi alle MPMI per l'inserimento in azienda di lavoratrici – di tutte le età - e di giovani di età inferiore ai 29 anni<sup>1</sup>, a seguito della realizzazione dei seguenti interventi:
  - Linea 1 : tirocinio extracurricolare, della durata di almeno 3 mesi;
  - Linea 2 : assunzione a tempo determinato, della durata di almeno 6 mesi;
  - Linea 3 : apprendistato;
  - Linea 4 : assunzione a tempo indeterminato e trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.
  - Linea 5: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) e tirocini/stage curricolari.

2. La sede di lavoro dovrà essere ubicata nella provincia di Ferrara (sede legale e/o operativa dell'impresa sita nella provincia di Ferrara ).

Con riferimento agli interventi di cui alle Linee da 1 a 4, sono ammissibili le esperienze formative ed i contratti che prevedono l'attivazione dell'attività lavorativa a partire **dal 1° giugno 2021 e fino al 29 ottobre 2021**.

Sono esclusi i contratti di lavoro intermittente (c.d. a chiamata) e di somministrazione.

I lavoratori assunti non devono essere coniugi, discendenti, ascendenti o parenti in linea collaterale fino al secondo grado del titolare, dei soci o degli amministratori d'impresa.

Per le linee 2, 3 e 4 sono ammessi i contratti di lavoro a tempo parziale per una percentuale non inferiore al 60% dell'orario di lavoro previsto per i contratti nazionali di riferimento.

Con riferimento all'intervento di cui alla Linea 5 sono ammissibili i percorsi ed i tirocini/stage curricolari effettuati nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021**<sup>2</sup>, con durata minima di 70 ore svolte nel corso del predetto periodo, nel caso dei PCTO, e con durata minima di 100 ore svolte nel corso del periodo considerato, nel caso degli stage/tirocini curricolari delle quali almeno il 50% in presenza presso l'impresa.

I percorsi ed i tirocini curricolari debbono riguardare, rispettivamente, studenti della scuola secondaria di secondo grado, degli IFTS (percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) e dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) e studenti impegnati nella formazione terziaria (ITS e universitaria), sulla base di convenzioni stipulate tra istituto/ente scolastico/formativo

---

<sup>1</sup> Compimento del 29esimo anno nel 2021.

<sup>2</sup> Compresi i percorsi terminati o iniziati nell'ambito del periodo indicato, vale a dire anche quelli iniziati precedentemente al 1° gennaio 2021, ma terminati dopo tale data o iniziati prima del 31 dicembre 2021 per terminare successivamente a tale data

promotore e soggetto ospitante, presso la sede legale e/o operativa dell'impresa sita nella provincia di Ferrara.

### **ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA**

- 1 La dotazione finanziaria messa a disposizione dall'ente camerale per il presente bando è pari a 70.000 euro. E' prevista una riserva di 15.000 euro per il finanziamento degli interventi previsti dalla Linea 5: in caso di mancato o parziale utilizzo di tale riserva le relative risorse saranno destinate al finanziamento delle altre linee previste dal bando.
- 2 La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:
  - riaprire o prolungare i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
  - chiudere anticipatamente i termini di presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse disponibili;
  - integrare la dotazione finanziaria, nel caso di esaurimento delle risorse prima della chiusura dei termini e/o successivamente qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

### **ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI**

- 1 Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le imprese e loro consorzi che, alla data di presentazione della domanda presentino i seguenti requisiti:
  - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/20141;
  - b) abbiano sede legale e/o un'unità locale operativa nella provincia di Ferrara;
  - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese ;
  - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Ferrara;
  - e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - f) siano in regola con il versamento dei contributivi previdenziali e assistenziali (DURC);
  - g) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Ferrara ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a f) devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione/erogazione del voucher.
3. Con riferimento alla sola Linea 5 sono ammissibili alle relative agevolazioni anche gli enti pubblici (esclusi gli enti territoriali) e gli enti privati (es. associazioni, fondazioni, enti non profit, ecc.), che siano iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di Commercio di Ferrara, ed in possesso dei requisiti di cui alle lettere indicate al precedente punto 1., ove applicabili per la natura del soggetto.

### **ARTICOLO 5– ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

1. Le agevolazioni, per ogni intervento, accordate sotto forma di voucher, avranno un importo massimo di:
  - Linea 1: tirocinio extracurricolare (della durata di almeno 3 mesi) 1.000,00 euro.
  - Linea 2: assunzioni a tempo determinato (della durata di almeno 6 mesi) 1.500,00 euro.
  - Linea 3: apprendistato 2.000,00 euro.
  - Linea 4: assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato 3.000,00 euro.
  - Linea 5: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) e tirocini/stage curriculari 500,00 euro: nel caso in cui l'intervento riguardi studenti diversamente abili l'importo del contributo è aumentato a 800,00 euro.
2. In relazione alle linee 2, 3 e 4, nell'ipotesi di assunzioni a tempo parziale, l'importo del voucher sarà ridotto proporzionalmente alla percentuale del rapporto di lavoro. La percentuale di lavoro a

tempo parziale non potrà in ogni caso essere inferiore al 60% dell'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, pena l'inammissibilità della domanda.

3. L'impresa/ente potrà candidare fino a due interventi tra quelli previsti dalla Linee da 1 a 5, fermo restando che si potrà richiedere un solo voucher per lo stesso soggetto: gli eventuali 2 interventi potranno, quindi, anche essere riferiti alla stessa linea, ma dovranno riguardare due distinti soggetti<sup>3</sup>. Non sono ammesse sostituzioni nominative dei soggetti relativamente ai quali è stata presentata la richiesta di contributo.
4. Ciascuna impresa/ente può presentare una sola istanza di contributo. Qualora la stessa impresa presenti più di una istanza, sarà ritenuta valida la prima domanda completa ed ammissibile a tutti gli effetti.
5. Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di € 250 nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti temporanei di importo limitato di cui all'articolo 6.
6. Il voucher relativo alla linea 1 sarà erogato solo ed esclusivamente dopo la verifica della permanenza in azienda di almeno tre mesi.
7. Il voucher relativo alla linea 2 sarà erogato solo ed esclusivamente dopo la verifica della permanenza in azienda di almeno sei mesi.
8. I voucher della linea 3 e 4 saranno erogati solo ed esclusivamente a seguito della verifica della permanenza in azienda nel momento della presentazione della rendicontazione.
9. I voucher della linea 5 saranno erogati a fronte della esibizione del registro presenze attestante lo svolgimento del PCTO o del tirocinio/stage curricolare e, per quanto concerne i soli PCTO, a fronte della avvenuta iscrizione dell'impresa nel Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro <https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home>

#### **ARTICOLO 6 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO**

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013<sup>4</sup> del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51 del 22.2.2019).
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"<sup>5</sup> non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

---

<sup>3</sup> Quindi potranno essere richiesti ad. es. due contributi entrambi riferiti alla Linea 1, o uno riferito alla linea 1 ed uno riferito alla linea 3, purché siano sempre riferiti a soggetti differenti.

<sup>4</sup> Con Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo è stato stabilito che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 20.000 euro (o 25.000 euro a determinate condizioni previste dal Regolamento stesso) nell'arco di tre esercizi finanziari. Con decreto del Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 156 del 22 giugno 2020, è stato elevato a 25.000 euro su tre esercizi finanziari sulla base del Regolamento 1408/2013, come modificato dal 316/2019.

<sup>5</sup> Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

## ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando possono essere cumulati con analoghe eventuali ulteriori misure di livello nazionale, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche.<sup>6</sup>:
  - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
  - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

## ARTICOLO 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere (<http://webtelemaco.infocamere.it/> - Servizi e-gov)dalle ore **10:00 del 6 ottobre 2021 alle ore 16:00 del 5 novembre 2021**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
2. A pena di esclusione, la domanda relativa alla richiesta di voucher, dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
  - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
  - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa:
    - **modulo di domanda di contributo (per tutte le linee)** compilato in ogni sua parte;
    - per la linea 1: copia del progetto formativo e comunicazione obbligatoria di avvio (copia modello unilav presentato dall’impresa o dal soggetto promotore del tirocinio);
    - per le linee 2 e 3: copia contratto di lavoro controfirmato dal dipendente e comunicazione obbligatoria di assunzione (copia modello unilav presentato dall’impresa);
    - per la linea 4: copia del contratto di lavoro o di trasformazione controfirmato dal dipendente e comunicazione obbligatoria di assunzione o di trasformazione (modello unilav presentato dall’impresa);
    - per la Linea 5: copia della convenzione stipulata con l’istituto/ente scolastico/formativo promotore e soggetto ospitante.
3. Ai fini dell’accesso ai benefici previsti per le imprese in possesso del rating di legalità di cui all’articolo 5 punto 5, dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione in sede di compilazione della domanda di contributo.
4. Tutta la documentazione dev’essere integralmente compilata e sottoscritta con firma digitale a pena di automatica irricevibilità.
5. È obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda. L’indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull’anagrafica della domanda telematica (Webtelemaco) e deve essere coincidente.
6. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della domanda; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo.
7. La Camera di commercio di Ferrara non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l’errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o

---

<sup>6</sup> **Si raccomanda** in tutti i casi di possibile cumulo di verificare che tale possibilità sia prevista ed ammessa anche dalle eventuali altre forme di agevolazione. Si ricorda che se l’impresa ha usufruito, o intende usufruire, di altre agevolazioni è necessario accertarsi che la disciplina delle stesse preveda la cumulabilità con il presente contributo (vedere, a titolo di esempio, art. 8 della Circolare INPS n. 48 del 19/03/2018).

interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito. Si precisa che le comunicazioni di accettazione e di effettiva consegna della pratica telematica non comportano in nessun caso comunicazione di accettazione e/o accoglimento della domanda di contributo.

#### **ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE**

1. E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.  
In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
3. L'ufficio competente effettua l'istruttoria amministrativa-formale sulle domande presentate.
4. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. L'Ufficio camerale competente redigerà, pertanto, la graduatoria in ordine cronologico di invio delle domande che rispettino i requisiti comprensiva delle domande eventualmente non ammesse. La graduatoria è pubblicata sul sito camerale [www.fe.camcom.it](http://www.fe.camcom.it) alla sezione Contributi e finanziamenti. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione all'impresa.
5. Le domande potranno risultare:
  - **ammesse e finanziate;**
  - **non finanziabili** per esaurimento risorse;
  - **non ammesse** (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica).
6. Si precisa che la pubblicazione delle graduatorie può essere differenziata nel tempo in funzione dell'arrivo delle domande.

#### **ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER**

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
  - a al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
  - b a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - c a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante gli interventi rendicontati;
  - d a segnalare prima della presentazione della rendicontazione eventuali variazioni relative all'intervento o agli interventi indicati nella domanda presentata, compresa l'eventuale perdita del rating di legalità, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo@fe.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@fe.legalmail.camcom.it).

#### **ARTICOLO 11 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER**

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal bando e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla domanda di contributo.
2. La rendicontazione dovrà essere trasmessa, a seguito della ricezione della comunicazione dell'esito della domanda di cui all'articolo 9 punto 6, **entro e non oltre il 31 ottobre 2022**. La rendicontazione non potrà, nel contempo, essere presentata prima del termine del periodo di prova dei lavoratori per i quali si richiede il voucher, se previsto dal contratto, e comunque non prima che siano trascorsi almeno:
  - 3 mesi di attività di tirocinio extracurricolare per la linea 1

- 6 mesi di attività lavorativa per la linea 2
  - 9 mesi di attività lavorativa per le linee 3 e 4.
3. Le imprese dovranno presentare un'unica istanza di rendicontazione, relativamente a tutte le agevolazioni richieste.
  4. Alla pratica telematica di rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
    - a. MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (N.B. non coincide con la domanda di rendicontazione che deve essere allegata secondo le istruzioni che seguono);
    - b. ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
      - **modulo di rendicontazione di contributo** compilato in ogni sua parte;
      - per la linea 1: documentazione relativa ad almeno tre mesi attestante la presenza in azienda del tirocinante e/o attestante il pagamento del compenso;
      - per le linee 2, 3 e 4: copia, anche per estratto, del Libro Unico del Lavoro riferito a tutti i mesi lavorati, secondo le tempistiche indicate al punto 3 del presente articolo;
      - per la linea 5: copia del registro presenze attestante lo svolgimento del PCTO o del tirocinio/stage curricolare;

Il contributo concesso verrà riparametrato nel caso in cui, in sede di rendicontazione, si verificano modifiche ai contratti che comportino una variazione in diminuzione dell'attività lavorativa (es.: da fulltime a part-time). In questo caso, ai fini dell'erogazione del contributo, farà fede la situazione del lavoratore alla data dell'ultimo mese rendicontato.

Il mancato invio della rendicontazione entro i termini previsti comporterà la decadenza dal contributo riconosciuto.

Sarà facoltà della Camera di Commercio di Ferrara richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza del voucher.

L'erogazione dei contributi è disposta entro 60 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione.

#### **ARTICOLO 12 – CONTROLLI**

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

#### **ARTICOLO 13 – REVOCA DEL VOUCHER**

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
  - a mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
  - b mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 11;
  - c rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
  - d impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 12 per cause imputabili al beneficiario;
  - e esito negativo dei controlli di cui all'art. 12;
  - f rinuncia da parte del beneficiario, da comunicare tramite apposita comunicazione all'indirizzo PEC protocollo@fe.legalmail.camcom.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome impresa richiedente – Rinuncia contributo bando voucher a sostegno dell'occupazione giovanile e femminile - anno 2021" .
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

#### **ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)**

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario generale.

### ARTICOLO 15 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Ferrara (di seguito anche “Camera di commercio”) informa i partecipanti al bando sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all’art. 1 del presente bando. Tali finalità comprendono:
  - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
  - l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce il presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico nonché all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.



6. **Diritti degli interessati:** ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
  - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta [protocollo@fe.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@fe.legalmail.camcom.it) con idonea comunicazione;
  - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Ferrara, con sede legale in via Borgoleoni, 11 – 44121, P.I. e C.F. 00292740388, tel. 0532/783.711, pec [protocollo@fe.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@fe.legalmail.camcom.it), la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: [dpo@ra.camcom.it](mailto:dpo@ra.camcom.it) .